



VALERIO AURIEMMA NOTAIO
Via Ugo Bassi, 7 - 40121 - Bologna
Tel. 051.309233 info@vanotaio.it - www.vanotaio.it

Repertorio n. 34.875

Raccolta n. 5.043

= VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA "PUBBLICA ASSISTENZA CASTENASO" =

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

REGISTRATO

Agenzia delle Entrate
Bologna

===== Il giorno ventotto ottobre duemilaventi (28/10/2020), =====

il 3 novembre 2020

===== alle ore venti e quarantacinque (20:45), =====

al n. 45099/IT

===== in Villanova di Castenaso (BO) Via Villanova n. 13, =====

euro Esente

===== presso la Parrocchia di S. Ambrogio, =====

===== avanti a me Valerio Auriemma notaio in Bologna, =====

===== iscritto al Collegio Notarile di Bologna, =====

===== è presente: =====

BALDI DANIELA, nata a Bologna (BO) il giorno 17 gennaio 1962, codice fiscale BLD

DNL 62A57 A944W, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione, che intervie-

ne al presente atto quale presidente e legale rappresentante dell'associazione "**PUBBLICA**

ASSISTENZA CASTENASO", con sede in Castenaso (BO) Via Amendola n. 5, codice fi-

scale 03919780373, iscritta al n. 196 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso

la Regione Emilia Romagna, già iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Vo-

lontariato con decreto n. 637 del 9 settembre 1992. =====

La costituita, della cui personale identità io notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita,

in questo luogo, giorno ed ora, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione per di-

scutere e deliberare sugli argomenti di cui oltre. Pertanto, mi richiede di assumere la veste

di segretario dell'Assemblea, relativa a modifiche statutarie, redigendone il verbale in forma

pubblica. Ed io notaio do atto di quanto segue. =====

Presidenza dell'Assemblea - Assume la presidenza dell'Assemblea, secondo la previsione

di statuto ed in seguito ad elezione dell'assemblea la costituita **BALDI DANIELA**. =====

Costituzione dell'Assemblea - Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'As-



VALERIO AURIEMMA NOTAIO

semblea e dichiara che la stessa è stata regolarmente convocata secondo la previsione dello

Statuto. Il Presidente dichiara che sono qui presenti i soci (in proprio o per delega), di cui

lui stesso dichiara di aver accertato identità e legittimazione, e precisamente coloro che so-

no indicati nel foglio dei presenti che, debitamente firmato da tutti gli intervenuti, viene

consegnato dal Presidente dell'Assemblea a me notaio. Detto foglio, omessane la lettura per

dispensa avutane dalla costituita, si allega al presente verbale distinto con la lettera "A".

Ordine del Giorno - Dichiara la costituita che l'Assemblea è qui riunita, in parte straordina-

ria, per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all'Ordine del Giorno: =====

Approvazione del nuovo statuto alla presenza del notaio. =====

Esposizione - Il Presidente inizia a trattare l'argomento all'ordine del giorno ed espone al-

l'Assemblea che, come è a tutti i presenti noto in seguito allo scambio di lettere ed agli in-

contri intercorsi tra i soci, è necessario introdurre nello statuto le modifiche normative entra-

te in vigore con la riforma del terzo settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). =====

Il Presidente continua la trattazione esponendo all'Assemblea che a tal fine è stato redatto

un nuovo statuto partendo da una base fornita da ANPAS Emilia Romagna. =====

Viene data lettura di alcuni articoli del nuovo testo di statuto che è stato oggetto di ampia

spiegazione e discussione in altra precedente assemblea. =====

Il Presidente propone quindi all'Assemblea di approvare il nuovo statuto. =====

Il Presidente invita l'Assemblea a discutere e deliberare. =====

Discussione e deliberazione - L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo aver di-

scusso in merito, con il voto favorevole di: =====

tutti i presenti, =====

con il voto contrario di: =====

nessuno, =====

astenuti: =====

VALERIO AURIEMMA NOTAIO

nessuno, =====

delibera di approvare il nuovo statuto. =====

Nuovo Statuto - A questo punto, il Presidente mi consegna il nuovo testo di Statuto, apposi-

tamente predisposto in previsione dell'approvazione da parte dell'Assemblea affinché, unita-

mente al presente verbale, venga registrato ed assoggettato agli adempimenti di legge. Lo

Statuto così modificato, previa dispensa dalla lettura datane dalla comparente a me notaio,

si allega al presente verbale sotto la lettera "B". =====

Voltura catastale - Ai fini della pubblicità verso i terzi il presidente dichiara che l'Associa-

zione è proprietaria superficiaria di fabbricato in Castenaso (BO) Via Giovanni Amendola

n. 5 e precisamente di un fabbricato ad uso particolare censito nel Catasto dei Fabbricati del

comune di Castenaso al Foglio 21, Particella 218, Categoria E/9, Via Giovanni Amendola

n. 5, piano T-1, Rendita euro 5.681,03. Si autorizza pertanto il competente Dirigente del

Catasto ad eseguire, senza responsabilità, la conseguente voltura catastale. =====

Delega generica - L'Assemblea dà mandato al Presidente di compiere tutti gli adempimenti

e le comunicazioni conseguenti alla delibera approvata, compresa la facoltà di depositare il

nuovo statuto presso il Registro delle Persone Giuridiche e tutti gli altri uffici competenti. ==

Chiusura - Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno dei soci presenti chie-

sto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore ventuno e trenta (21:30). =====

Trattamento tributario - Il presente verbale di associazione di volontariato Onlus è esente

dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella Allegato B al D.P.R. 26 ottobre

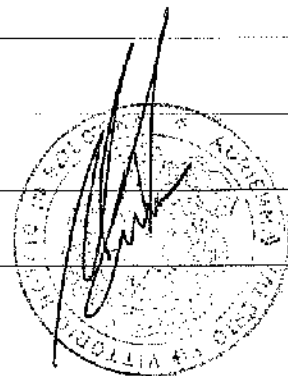
1972 n. 642 ed è altresì esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 Legge 11 agosto

1991 n. 266 se ed in quanto tutt'ora vigenti. Inoltre, sempre ai fini della registrazione del

presente atto si richiedono le agevolazioni di cui all'art. 82 D.Lgs. 117/2017 (Codice del

Terzo settore - esenzione dall'imposta di bollo ed esenzione dall'imposta di registro trattan-

dosi di modifiche statutarie di adeguamento alla normativa del terzo settore). =====



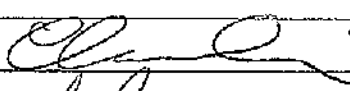
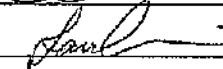
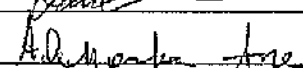
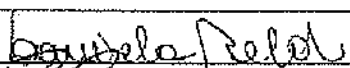
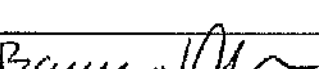
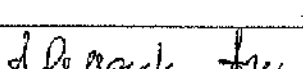
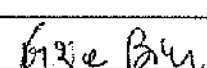
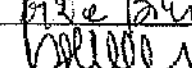
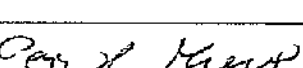
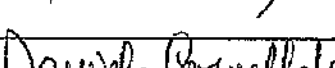
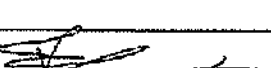
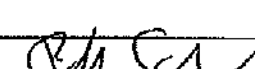
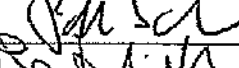
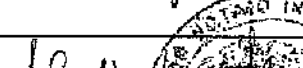
VALERIO AURIEMMA NOTAIO

Spese - Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione. =====

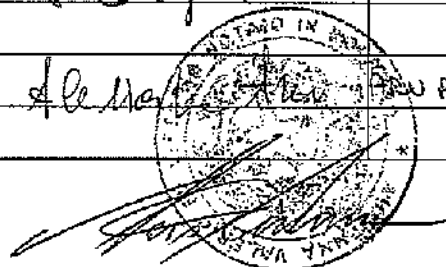
Lettura e sottoscrizioni finali - Del presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a penna di mio pugno, ho dato lettura alla costituita che lo approva e lo sottoscrive alle ore ventidue (22:00). =====

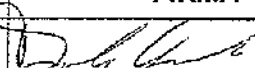
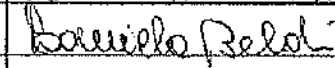
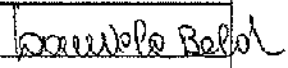
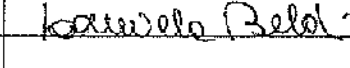
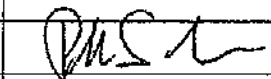
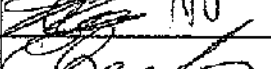
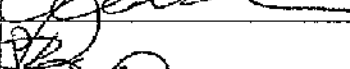
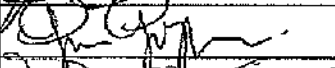
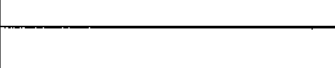
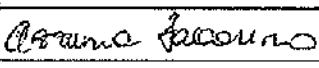
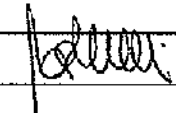
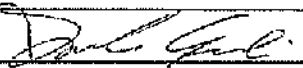
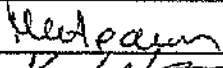
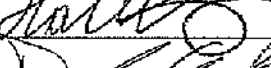
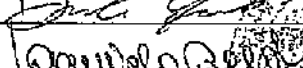
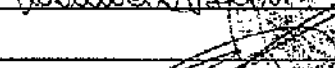
Occupi fogli uno per quattro pagine fin qui. =====

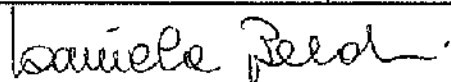
F.TO DANIELA BALDI, VALERIO AURIEMMA NOTAIO, SIGILLO. =====

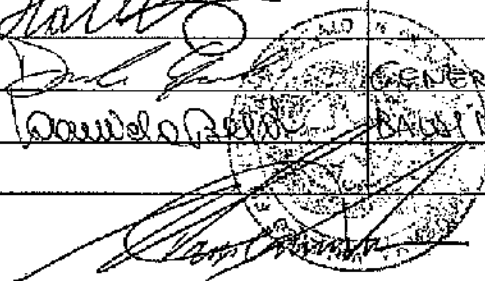
COGNOME NOME	CF	FIRMA	DELEGATO
ALBERONI SILVIA	LBRSLV80A48A944D		
ALTILIA ANTONIO	LTLNTN48C09H764T		GABUSI CLAUDIO
ARBIZZANI LAURA	RBZLRA81A65A944V		
ARU ALESSANDRA	RAULSN49L53E281H		
BADIALI ANDREA	BDLNDR47S13A944K		Allegato ^A atto n. 5043 della raccolta
BALDAZZI STEFANO	BLDSFN76H22A944N		
BALDI DANIELA	BLDDNL62A57A944W		
BARBI WILLIAM	BRBWLM71D21F083Z		BARBI WILLIAM
BARISELLI MARTINA S.	BRSMTN90R67A944Y		
BARONCINI ROBERTO	BRNRRT64C05E289A		
BARTOLINI JESSICA	BRTJSC76C56C980E		
BELLETTI IRENE	BLLRNI94E41A944C		
BENVENUTI EVA	BNVVEA64T49D612F		
BERTOCCHI DIANA	BRTDNI86C44A944J		
BERTUZZI CLAUDIO	BRTCLD44L07A393T		ARU ALESSANDRA
BIANCOLI GIANFRANCO	BNCGFR41R06F083E		
BIONDI LORENZO	BNDLNZ92S10A944R		
BOLOGNESI RITA	BLGRTI67B62A944C		
BORTOLOTTI MATTEO	BRTMTT85A30A944J		
BRINI CINZIA	BRNCNZ73H62B249H		
CAPITANI GIORDANA	CPTGDN46E46A771X		LOLLI ROBERTA
CASTALDINI NICOLA	CSTNCL83T01A944G		
CAVAZZA MARCO	CVZMRC56M01A944M		
CAZZOLA MORENA	CZZMRN55R64A785J		
CAZZOLA PAOLA	CZZPLA69H62A944C		
CERVELLATI DANIELA	CRVDNL66B65A944K		
CEVOLANI SILVANO	CVLSVN58B09B249O		
CHIESA FULVIO	CHSFLV74S24A944C		
CINTI DANIELE	CNTDNL43B24C292G		PILETTI SILVANO
CONTARDI CLAUDIO	CNTCLD65P16A769U		
COSTA VALENTINA	CSTVNT88T70A944Y		
DEGGYONAIY GENTYAN	DDGGTY79T29Z100N		PILETTI SILVANO
DEGLI ANGELI IGOR	DGLGRI70P07A944G		
DI DOMENICO SIMONE	DDMSMN82M27A944N		
DI LOLLO EMILIA	DLLMLE49L59A080W		ARU ALESSANDRA
DOSI FRANCESCO	DSOFNC41T05C963G		





COGNOME NOME	CF	FIRMA	DELEGATO
DOTTI MARIA	DTTMRA42L63A665S		GENERALI DAVIDE
EVANGELISTI ALESSANDRO	VNGLSN72P09A944V		GABRIELE MELE MASSIMO
FABBRI CRISTINA	FBBCST51P49C292G		
FABBRI PAOLO	FBBPLA76L16A944G		
FABBRI VALENTINA	FBBVNT83H63A944E		
FACCHINI ANNA	FCCNNA96S68A944V		
FAVALI GENOVEFFA	FVLGVF36L48B967O		BALDI DANIELE
FEDERICI FIORENZA	FDRFNZ51S54B249P		BALDI DANIELE
FERGACICH ELISA	FRGLSE94C53A944S		
FINOCCHI ROMANO	FNCRMN41A21A944C		PIRETTI SILVANO
FIORINI SILVIA	FRNSLV95A44A944L		
GABRIELE MELE MASSIMO	GBRMSM84D02F083M		
GABUSI CLAUDIO	GBSCLD65E03C292Q		
GABUSI DANIELE	GBSDNL64C25A944F		
GABUSI GIOVANNI	GBSMTN93D41A944G		GABUSI CLAUDIO
GABUSI MARTINA	GLLGNN67M31A944Q		PETRUPPI ROBERTO
GALLIGNANI GIANNI	GBRMSM84D02F083M		
GENERALI DAVIDE	GNRDVD95D20A944S		
GHINI MARTA	GHNMRT52L50A944K		
GIOVANNINI BARBARA	GVNBBR65L64A944R		
GIUDICE ANDREA ANTONIO	GDCNTN77T24A944Q		
IACCARINO AZZURRA	CRRZRR94E42F839A		TINTI CARLUCA
IAFRATE VALENTINA	FRTVNT84N57A944T		
INSALACO ANNA	NSLNNA95T59A44T		
LANDINI CLAUDIA	LNDCLD74E68A944S		
LEONE CATALDO	LNECLD82R18D761G		
LOLLI ROBERTA	LLLRRT64E70A944D		
LOMBARDO ANTONINO	LMBNNN51M18L331F		
LOMBARDO GABRIELE	LMBGRL76R06A944R		
MACCIANTELLI ENRICO	MCCNRC68A03A944J		GENERALI DAVIDE
MEI IRENE	MEIRNI96E47A944V		
MUNTEANU ANA	MNTNAA95T56Z140T		
NASI STEFANO	NSASFN62H17A944N		
ORSONI GUSTAVO	RSNGTV36R23D249S		GENERALI DAVIDE
PARMA ADRIANA	PRMDRN46E51L292I		BALDI DANIELE
PASQUALI FEDERICA	PSQFRC90M45A944C		

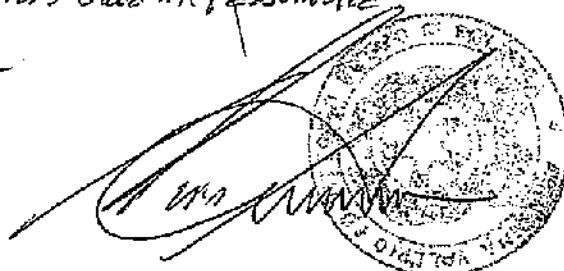




COGNOME NOME	CF	FIRMA	DELEGATO
PETRUCCI VALERIANO	PTRVRN56L23F994S		
PICCOLO GIANCARLO	PCCGCR43B28E146Q		
PICCOTTI UBALDO	PCCBLD46H14I727A		LOLLI ROBERTA
PILETTI SILVANO	PLTSVN63S13A944L		
PISCHETOLA EMANUELA	PSCMNL88B49A944Z		
PISCHETOLA LUCA	PSCLCU90C04A944B	Luca Pischetola	
POLETTI FABIO	PLTFBA89E27F083G		POLETTI MASSIMO
POLETTI MASSIMO	PLTMSM84D13F083T		
RAMBALDI ELISABETTA	RMBLBT80R45A785C		
RECCHIONI GIANLUIGI	RCCGLG74S14A944G		
RIMONDI ISABELLA	RMNSLL63M66A944I		
RIMONDI ROSANNA	RMNRNN39M56A944W		GABUSI CLAUDIO
RIMONDINI LOREDANA	RMNLDN36C54A944H		LOLLI ROBERTA
ROCCO ANDREA	RCCNDR77S02A944X		
ROSSI ROMANO	RSSRMN42C27H896P		PILETTI SILVANO
SABINO ALESSANDRO	SBNLSN87L23A944M		
SALMI ANGELA	SCMNGL52T49A944M	Salmi Angela	
SCANU STEFANO	SCNSFN74B11A944E		GABUSI CLAUDIO
SOVERINI LAURA	SVRLRA88T69F083T		
STEFANI MAURIZIO	STFMRZ55D25M185G	Stefano Mauri	
STRAZZARI CRISTIAN	STRCST73R09B249W		
TINTI CAMILLA	TNTCLL94H56A944Y	Camilla Tinti	
TRACCHI ROMINA	TRCRMN73T67A944T		CHIESA FULVIO
TRENTINI WALTER	TRNWTR52C30I191P	Salmi Angela	SALMI ANGELA
TROMBELLA GIULIA	TRMGIL92H68A944K		
TROMBETTI STEFANO	TRMSFN58C15A944L	Stefano Trombetti	
VACCARI RITA	VCCRTI69C69F288T		
VANTI SILVIA	VNTSLV84A68A944H		
VENTUROLI SILVIA	VNTSLV93B65A944B		
ZAMBOTTI CISELLA	ZMBCLL46S45F382R		LOLLI ROBERTA

1) add. "chiamato in segreto durante l'assemblea"

Luca Pischetola



ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 5.043 DELLA RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I – PROFILI GENERALI

Art. 1) – Denominazione, sede, emblema.

E' costituita l'Associazione di Pubblica Assistenza denominata "**Pubblica Assistenza di Castenaso ODV**", **organizzazione di volontariato** con sede nel Comune di CASTENASO (Bo), in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione", o in forma abbreviata anche "PAC ODV".

L'Associazione "Pubblica Assistenza di Castenaso ODV" assumerà automaticamente la denominazione "Pubblica Assistenza di Castenaso ODV – Ente del Terzo Settore", anche abbreviato in "ETS", in corrispondenza con l'entrata in vigore del R.U.N.T.S., Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha una bandiera, uno stemma ed un sigillo.

La bandiera è di drappo bianco; sul drappo è raffigurato lo stemma.

Lo stemma è costituito da una croce a tre colori: rosso, bianco e verde con al centro, con sfondo bianco, lo stemma "Città di Castenaso".

Intorno la denominazione dell'Associazione.

Il sigillo sociale imprime lo stemma.

ART. 2 – Principi associativi fondamentali

La "Pubblica Assistenza di Castenaso ODV" è un luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività ispirandosi ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nel presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è aconfessionale e apolitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

ART. 3 – Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società equa e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela, contribuendo allo sviluppo della cultura della solidarietà e della tutela dei diritti dei cittadini.

Pertanto i suoi fini sono:

a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere i problemi della vita civile.



- sociale, culturale ed ambientale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
 - c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
 - d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
 - e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
 - f) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale alla crescita culturale e morale delle persone e della comunità;
 - g) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della Protezione Civile ed in quello della disabilità anche con la messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
 - h) collaborare con enti pubblici e privati, con le altre Associazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

ART. 4 – Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

1. Interventi e prestazioni sanitarie:
 - a. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
 - b. servizi di trasporto socio sanitario assistito (mobilità protetta);
 - c. servizi di trasporto sanitario non assistito;
 - d. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
 - e. servizi di organizzazione per la raccolta e donazione di sangue;
2. Interventi e servizi sociali ai sensi art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
3. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
5. iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione in materia di tutela della salute, educazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
6. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
7. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

8. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;
9. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
10. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale; assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
11. promozione della cultura, della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata;
12. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
13. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali e destinazione di contributi da Enti Pubblici e Privati.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

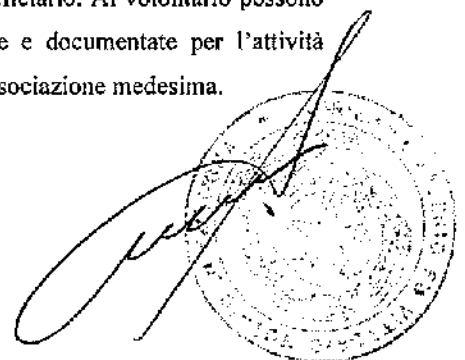
- 1) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- 2) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- 3) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- 4) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, persone diversamente abili e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- 5) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- 6) organizzare servizi di mutualità.

ART. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda la propria attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.



L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO II – SOCI

ART. 6 – Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione, che si impegnano a rispettarne lo Statuto e il Regolamento e, che hanno superato il diciottesimo anno di età, sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Chi intende associarsi deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

In fase di presentazione della domanda l'aspirante socio dovrà produrre apposita autocertificazione, in cui dichiara che a suo carico non gravano procedimenti penali.

Il Consiglio Direttivo esamina periodicamente le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento la deliberazione è annotata nel libro dei soci.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Sono soci volontari coloro, che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

Sono Sostenitori, coloro che non potendo prestare servizio attivo effettivo, sottoscrivono una quota a titolo di donazione annuale all'Associazione.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

E' ammessa la partecipazione alle attività elencate all'art. 4 per volontari non associati, per i quali è obbligatoria l'assicurazione per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci iscritti all'associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Ogni socio volontario, onorario e/o benemerito ha l'obbligo di versare la sua quota annuale entro il termine fissato dal regolamento.

Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo soci onorari e/o benemeriti coloro che si sono distinti per particolari prestazioni o per spiccate benemerenze a favore dell'Associazione.

ART. 7 – Diritti

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 6;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali.

ART. 8 – Doveri

I Soci sono tenuti a:

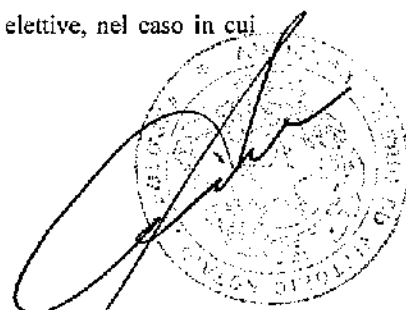
- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- d) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

ART. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla "Pubblica Assistenza di Castenaso ODV" rientranti tra quelle riportate all'art. 4 punti a, b, c, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale.

Non sono considerati rapporti di lavoro le forniture di beni e le prestazioni di servizi ad esclusione delle medesime attività svolte dall'associazione.

Possono essere Soci coloro che aderiscono ad altra associazione o Ente avente analogo oggetto sociale ed operante nel medesimo settore di attività: in tal caso il Socio può partecipare alle assemblee dei Soci potendo esercitare i diritti di voto, ma non potrà godere di diritti per l'assunzione di cariche elettive, nel caso in cui l'ente di appartenenza svolga attività di cui all'art. 4 punti a, b, c.



ART. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo non abbiano rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa, o non l'abbiano versata.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro, che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'associazione, o che abbia tenuto comportamenti arrecanti danni morali e/o materiali o lesivi dell'immagine, della onorabilità e della dignità dell'Associazione, dei suoi organi e dei suoi aderenti.

Perdono la qualità di socio per recesso il socio, che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento anche a mano o per invio postale e/o PEC all'indirizzo PEC dell'Associazione. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed inviato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

TITOLO III – ENTRATE-PATRIMONIO e STRUMENTI di RENDICONTAZIONE

ART. 11 – Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4 comma 3 dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore), è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

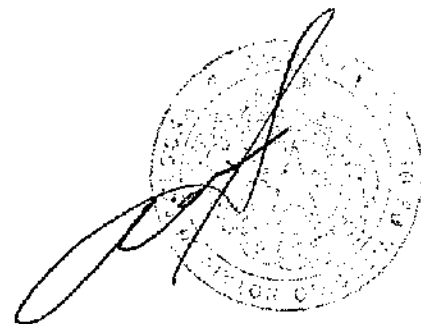
Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è, altresì, trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

ART. 12 – Esercizio finanziario ed Entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate della "Pubblica Assistenza di Castenaso ODV" sono costituite:

- a) dalle quota degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e) da contributi dello Stato, di enti locali, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti, dalla Comunità Europea e da altre Organizzazioni o Enti riconosciuti dal diritto internazionale;
- f) da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h) da attività di raccolta di fondi;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- k) da somministrazione occasionale di alimenti, prodotti di gastronomia e bevande;
- l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3;
- n) da entrate derivanti dall'assunzione di mutui, finanziamenti e linee di credito erogati da istituti di credito, finanziari o assicurativi.



ART. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle Entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti, legati e donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo Settore.

ART. 14 – Bilancio sociale

L'Associazione redige il Bilancio sociale secondo le disposizioni di legge; lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito Internet.

Qualora le Entrate delle Associazioni risultino essere inferiori ad un milione di Euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 15 – Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali, coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 16 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai Soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

ART. 17 – Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale, pubblicato sul sito Internet dell'associazione e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui dispone l'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede.

ART. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea si riunisce di norma una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

L'Assemblea può riunirsi sia in presenza che in modalità video-conferenza, sia con collegamento tramite PC che attraverso applicazioni telefoniche o informatiche in uso disponibile per tutti a condizione che tutti i partecipanti siano in condizione audio, o audio video, perfettamente funzionanti sia in "ingresso" che in "uscita" rispetto allo svolgimento della riunione.

Si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Può essere comunque convocata anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto.

ART. 19 – Quorum costitutivi

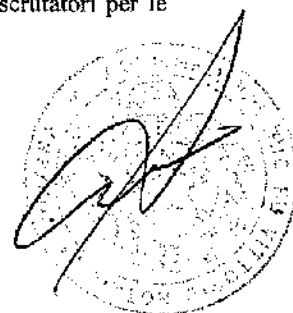
Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

Le riunioni dell'Assemblea straordinaria dei Soci che hanno per oggetto le modifiche allo Statuto, la variazione della sede legale, la trasformazione, scissione, fusione dell'Associazione sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

La riunione dell'Assemblea che deve deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del Fondo comune è validamente costituita solo con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci.

ART. 20 – Adempimenti

In apertura dei propri lavori l'assemblea elegge un Presidente ed un Segretario; nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.



Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito, libro verbali dell'Assemblea.

ART. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

L'esercizio del diritto di voto può avvenire con modalità "in presenza", "per corrispondenza", con modalità "remota" anche *on line* o *su piattaforma dedicata*; sulle procedure di espressione di voto e di scrutinio decide l'Assemblea, che stabilirà le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Risultano approvate quelle deliberazioni, che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Nel caso di modifiche allo Statuto Sociale risultano approvate le proposte, che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora non sussistessero le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con il diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani in base all'iscrizione nel Libro Soci aggiornato.

ART. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto ad un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione cartaceo, o acquisito con apposita comunicazione *mail* proveniente dall'indirizzo istituzionale dell'associazione.

Ogni associato può rappresentare a mezzo delega solo altri due Soci.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide, che non venga ammesso il pubblico, quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni non sono comunque pubbliche, quando si deliberi su fatti di natura personale.

E' facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

ART. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza:

- a. discutere e approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
- b. approvare le note e le relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. portare a conoscenza dei soci l'operato svolto durante l'anno precedente dal consiglio direttivo;
- d. discutere degli affari generali e in particolare di quelli inseriti nell'ordine del giorno;
- e. approvare la relazione del consiglio direttivo;
- f. approvare la relazione dell'organo di controllo;
- g. approvare e modificare l'ammontare annuo delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- h. approvare e modificare il Regolamento interno dell'Associazione, uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- i. nominare e revocare l'organo di controllo nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione dell'assemblea;
- j. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione dell'assemblea;
- k. determinare preventivamente il numero dei componenti del Consiglio direttivo;
- l. nominare, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, la Commissione elettorale che deve essere composta da 5 membri, che non possono essere eletti ad altre cariche, e definire il numero minimo e massimo dei consiglieri da eleggere;
- m. nominare i componenti del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e del collegio dei probiviri così come individuati sulla base degli esiti delle elezioni comunicati dalla commissione elettorale;
- n. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere nei loro confronti le azioni relative, compresa la revoca dei componenti degli organi sociali;
- o. deliberare sull'istituzione di sezioni dell'associazione;
- p. deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

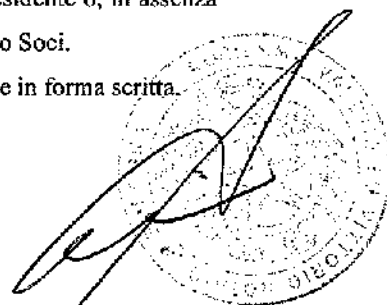
- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sullo scioglimento, trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.

ART. 24 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Quando, per qualunque causa, un membro di un organo sociale cessa di far parte dell'organo stesso, nella prima adunanza successiva, convocata dal Presidente nel termine massimo di trenta giorni dall'evento, si provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti che accetta l'incarico.

In caso di dimissioni o decesso del Presidente, l'adunanza è convocata a cura del Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal membro più anziano dell'organo interessato in base all'iscrizione a Libro Soci.

La richiesta, l'accettazione oppure il rifiuto del nuovo incarico deve avvenire esclusivamente in forma scritta.



La decadenza di un organo sociale comporta automaticamente anche quella degli altri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

In caso di indisponibilità del Presidente, tale convocazione potrà essere fatta dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal membro più anziano dell'organo interessato in base all'iscrizione a Libro Soci.

Nel caso in cui non si disponga di una graduatoria dei non eletti o questa sia esaurita, il Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla scadenza; in ogni caso il voto del Presidente ha validità doppia, così come nel caso di parità nelle votazioni.

ART. 25 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di n. 5 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico ANPAS e dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nelle Sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, l'Amministratore, il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile della Gestione dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto, anche a mezzo di ausili telematici, da inviare a tutti almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

E' salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi sia in presenza che in modalità video-conferenza, sia con collegamento tramite PC che attraverso applicazioni telefoniche o informatiche in uso disponibile per tutti a condizione che tutti i partecipanti siano in condizione audio, o audio video, perfettamente funzionanti sia in "ingresso" che in "uscita" rispetto allo svolgimento della riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito "Libro verbali del Consiglio Direttivo".

ART. 26 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti, eventualmente anche in videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto, quando si tratti di elezioni di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Se il numero dei Consiglieri è pari, il voto del Presidente ha validità doppia.

In caso di n. tre assenze ingiustificate il Consigliere assente ingiustificato decade.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

ART. 27– Competenze e modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

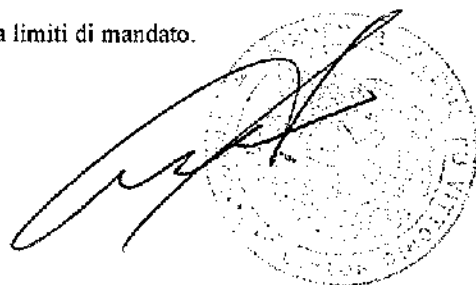
- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 21 e 23 del presente Statuto;
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione ed approvare i Regolamenti non riservati alla competenza dell'Assemblea;
- d) individuare e disciplinare le attività diverse da quelle di interesse generale che l'Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto annuale;
- e) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel proseguimento degli obiettivi associativi;
- f) deliberare l'adesione ad organizzazioni locali di volontariato ed altri Enti del Terzo Settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- g) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;
- h) adottare i provvedimenti sulla perdita della qualità di Socio;
- i) assumere il personale dipendente o stabilire forma di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
- j) accettare eventuali lasciti, legati e donazioni;
- k) nominare il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'associazione nel rispetto della normativa vigente;
- l) delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente, al Tesoriere o ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione; può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati, arbitri o procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vice Presidente o, in caso di impossibilità di questi, ad altro componenti del Consiglio Direttivo stesso.

La carica di Presidente è incompatibile con le altre cariche ed è rieleggibile senza limiti di mandato.



I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal Regolamento generale dell'Associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Provisori.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

ART. 28– Organo di controllo

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dell'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra i non soci, sono rieleggibili. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

L'organo di controllo resta in carica per tre anni, o fino a decadenza del Consiglio Direttivo; i componenti possono essere eletti anche fra non soci e sono rieleggibili.

ART. 29 – Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza della finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale ed attività diverse alla raccolta di fondi, alla destinazione del patrimonio e all'assenza dello scopo di lucro in ottemperanza alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 30 – Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 31 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti solo tra coloro che sono soci dell'Associazione.

A scadenza della carica ogni componente del Collegio dei Probiviri è rieleggibile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

ART. 32 – Competenze del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti Soci e soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.

Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito "Libro delle adunanze del Collegio dei Probiviri".

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

ART. 33 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari, nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme e con le modalità previste nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

TITOLO V – NORME FINALI



ART. 34 – Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengono istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo statuto.

ART. 35 – Regolamenti

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Regolamento interno:

- a) regola ogni materia attuativa del presente Statuto in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- b) determina le competenze del Direttore Sanitario e degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione.

ART. 36 – Obbligo di affissione e consegna al momento dell'iscrizione

1. Ogni Socio ha diritto ad una copia dello Statuto dell'Associazione e del Regolamento interno.
2. Copia dello Statuto e del Regolamento Interno devono restare affisse alla sede sociale e disponibili sulla piattaforma informatica a cui ogni Socio ha accesso.

ART. 37 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione, previo espletamento degli adempimenti di legge sarà devoluto al Comune in cui ha la sede legale l'Associazione, che lo destinerà ad associazioni o enti con finalità analoghe con preferenza nel bacino territoriale in cui ha operato l'Associazione sciolta, senza limiti di confine regionale.

In caso di estinzione dell'Associazione e rinuncia da parte degli Enti sopra indicati il patrimonio potrà essere devoluto anche ad Associazioni od Enti aventi la medesima finalità con sede fuori Regione, in Paesi Ue ed *extra* UE.

ART. 38 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

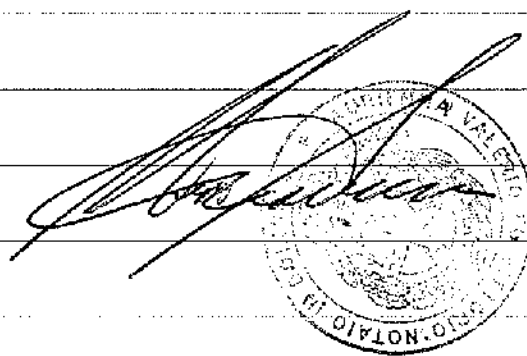
F.TO DANIELA BALDI, VALERIO AURIEMMA NOTAIO, SIGILLO.

=====

Certifico io sottoscritto **VALERIO AURIEMMA** notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del
Distretto notarile di Bologna, che la presente copia è conforme all'originale, ed ai suoi alle-
gati, nei miei rogiti. =====

Si rilascia ad uso fiscale per la Parte. =====

Bologna, il giorno 13 novembre 2020. =====

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "VALERIO AURIEMMA" at the top and "NOTAIO IN BOLOGNA" at the bottom, with a central emblem. The signature is fluid and cursive, appearing to read "Valerio Auriemma".